


REGIONE



ABRUZZO

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE
UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO DELLA FILIERA ZOOTECNICA, PROMOZIONE E
SOSTEGNO DI REGIMI DI QUALITA'



Via Catullo, 17 – 65127 Pescara - Tel. 085/7672833 - Fax: 085/7672932 – 7672813
e-mail: rino.difelice@regione.abruzzo.it pec: dpd019@pec.regione.abruzzo.it



PROGRAMMA OPERATIVO

di attuazione del Sottoprogramma Regione Abruzzo 2017/2019 e del Decreto 25 marzo 2016, n. 2173 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativo alle “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per quanto concerne il Programma nazionale triennale a favore del settore dell’apicoltura”

“Anno 2016/2017: prima annualità del Sottoprogramma Regione Abruzzo 2017/2019”



Pescara, 17 ottobre 2016



Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Agr. Rino DI FELICE

1. PREMESSA

La recente normativa comunitaria in materia di apicoltura ha previsto una serie di azioni dirette a migliorare le condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti del settore, stabilendone i termini di presentazione dei programmi nazionali triennali (programmi apicoli), i loro contenuti essenziali, le misure di controllo, le variazioni ammissibili dei limiti finanziari e le misure necessarie per consentire una razionale flessibilità nell'esecuzione dei programmi stessi.

Il programma nazionale è predisposto sulla base dei sottoprogrammi triennali elaborati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e da Enti ministeriali, in stretta collaborazione con le Organizzazioni rappresentative del settore apistico, ed è approvato con apposita Decisione di esecuzione della Commissione UE.

Le misure previste dalla predetta normativa sono cofinanziate in parti uguali dalla Unione Europea (FEAGA) e dallo Stato italiano (Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183) e, pertanto, è opportuno rendere accessibili i finanziamenti in questione a tutti gli interessati del settore apistico senza che ciò comporti oneri finanziari presenti e futuri a carico del bilancio regionale.

La Giunta regionale con propria deliberazione *19 gennaio 2016, n. 15/P*, ha approvato il *"Programma quadro per l'attuazione dei regolamenti comunitari in materia di miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura [Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 – L.R. 30 maggio 1997, n. 53, art. 21, L.R. 9 agosto 2013, n. 23, art. 15J]"*, di seguito denominato anche "Programma quadro".

Il presente Programma operativo attua le azioni della prima annualità del Sottoprogramma Regione Abruzzo 2017/2019 per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, in armonia con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013, dal decreto ministeriale n. 2173 del 25 marzo 2016 e dalle istruzioni operative dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) - Organismo Pagatore (di seguito denominata anche Agea OP) n. 28 del 27 luglio 2016.

In continuità con quanto già attuato negli anni precedenti, lo stesso Programma operativo individua le azioni oggetto di sostegno finanziario e definisce la ripartizione delle risorse ad esse destinate tra le specifiche misure, azioni e sotto azioni, opportunamente rimodulate in funzione del finanziamento di € 172.082,00, assegnato alla Regione Abruzzo per l'anno 2016/2017 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito denominato anche MIPAF) con nota n. 04263, del 11 luglio 2016.



La suddetta rimodulazione è stata discussa e concordata con le principali Associazioni degli Apicoltori, le Organizzazioni professionali e le cooperative del settore apicolo, nonché l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZS), nella riunione tenutasi presso i locali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, in data 18 luglio 2016.

In merito alla riunione sopra richiamata, è il caso di precisare che su alcune misure da attivare e sugli importi di finanziamento da assegnare alle stesse non si è registrata la condivisione unanime dei soggetti presenti alla riunione del 18 luglio 2016. Le Misure, le azioni e le sottoazioni riportate nel presente Programma operativo sono, quindi, la sintesi ed il risultato della mediazione tra le diverse proposte emerse e discusse nel corso della citata riunione di coordinamento.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, dopo aver richiamato sinteticamente la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, il Programma operativo in questione evidenzia le finalità e gli obiettivi dell'intervento regionale, rileva il finanziamento pubblico reso noto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, evidenzia le misure, le azioni e le sottoazioni da sostenere e sviluppare nel corso della campagna 2016/2017 e descrive le procedure amministrative di attuazione.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1. RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI

➤ *Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con il quale nella Sezione 5 – Aiuti nel settore dell'apicoltura – articolo 55, si riformulano le misure di cui al precedente Reg. (CE) n. 1234/2007 che possono essere incluse nei programmi dell'apicoltura. Il regolamento de quo, inoltre, ha disposto con l'articolo 231 che alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda le misure necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle aziende agricole, nonché i contenuti dei programmi nazionali e le procedure per l'approvazione degli stessi.*

Nella Sezione 5 – Aiuti nel settore dell'apicoltura – articolo 55, del nuovo Regolamento (UE) n. 1308/2013, sono state stabilite, in particolare, le seguenti misure dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura:

- a. assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori;
- b. lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi;
- c. razionalizzazione della transumanza;



- d. misure di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell'apicoltura al fine di aiutare gli apicoltori a commercializzare e valorizzare i loro prodotti;
- e. misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo dell'Unione;
- f. collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;
- g. monitoraggio del mercato;
- h. miglioramento della qualità dei prodotti per una loro maggiore valorizzazione sul mercato.

➤ *Regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione dell'11 maggio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura con il quale è stato abrogato il regolamento (CE) n. 917/2004 e sono state definite le modalità di determinazione degli alveari e di notifica degli stessi alla Commissione, le misure volte ad evitare i doppi finanziamenti ed i criteri di assegnazione dei finanziamenti unionali ai programmi di apicoltura 2017/2019.*

➤ *Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione del 6 agosto 2015 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2011 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura che ha fissato l'anno apicolo nel periodo consecutivo tra il 1° agosto e il 31 luglio ed ha precisato i contenuti e gli elementi essenziali che devono contenere i programmi apicoli degli Stati membri.*

Con il regolamento de quo, la Commissione ha introdotto il principio della flessibilità dei programmi apicoli nel senso che gli Stati membri possono modificare le misure del rispettivo programma durante l'anno apicolo, ad esempio introducendo o ritirando misure o tipi di azioni, o trasferendo fondi dall'una misura all'altra del programma, purchè le misure continuino a rispettare l'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Inoltre, i limiti finanziari di ciascuna azione possono essere modificati, a condizione che non venga superato il massimale totale delle previsioni di spesa annuali approvato per ciascuno Stato membro.

I pagamenti ai beneficiari, invece, relativi alle misure attuate durante ciascun anno apicolo sono effettuati entro il periodo di dodici mesi che inizia il 16 ottobre dello stesso anno apicolo e termina il 15 ottobre dell'anno successivo.

➤ *Decisione di esecuzione della Commissione n. 2016/1102, del 5 luglio 2016, notificata con il numero C.(2016) 4133, relativa all'approvazione del Programma Apistico Italiano per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura per il triennio 2017-2019, contenente, fra l'altro, il Sottoprogramma regione Abruzzo per lo stesso periodo.*



2.2. RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

- *Legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante "Disciplina dell'apicoltura"* che, fra l'altro, definisce la figura dell'apicoltore e dell'imprenditore apistico e fa obbligo a chiunque detenga apiari ed alveari di farne denuncia ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente pena l'esclusione dagli incentivi previsti per il settore apistico.
- *Decreto 4 dicembre 2009, recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale"* del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con il quale è stata istituita l'anagrafe apistica che dispone la registrazione e l'identificazione degli apicoltori e degli apiari.
- *Decreto 11 agosto 2014, recante - Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale"-*
- *Circolare n. 6495 del 18 novembre 2014 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, inerente l'attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura* che ha chiarito definitivamente l'ammissibilità delle spese stabilendo che la data di emissione dei documenti attestanti le spese effettuate dai beneficiari sia successiva a quella di presentazione della domanda di aiuto.
- *Decreto 25 marzo 2016, n. 2173, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali concernente "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per quanto concerne il Programma nazionale triennale a favore del settore dell'apicoltura"* che ha stabilito criteri uniformi per la gestione dei programmi tesi a favorire l'attuazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e commercializzazione dei prodotti apistici.

In particolare, il decreto de quo ha definito i contenuti del Programma triennale, ha precisato per ciascuna Misura del Regolamento n. 1308/2013 le azioni e le sotto azioni ammissibili al cofinanziamento, ha definito i compiti di pertinenza delle amministrazioni pubbliche e degli organismi pagatori ed ha stabilito le procedure operative di attuazione dei sottoprogrammi elaborati dalle Regioni.

Lo stesso Ministero ha decretato che le azioni fossero attuate attraverso un Programma nazionale triennale costituito dai sottoprogrammi, di pari durata, elaborati dalle Regioni ed articolati per stralci annuali decorrenti dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo.

Ai sensi della richiamata normativa, comunitaria e nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono, in funzione della specificità dell'apicoltura del proprio territorio, i criteri per l'ammissibilità dei soggetti richiedenti il beneficio e le modalità per l'applicazione dei sottoprogrammi.



Inoltre, le stesse Amministrazioni devono individuare le forme associate degli apicoltori che partecipano all'attuazione delle azioni previste dai sottoprogrammi regionali facendo riferimento ad uno o più criteri di rappresentatività quali:

- a. numero degli alveari denunciati rispetto al patrimonio apistico regionale;
- b. numero minimo di soci apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti;
- c. quantità di miele prodotto dai soci rispetto alla produzione regionale;
- d. ulteriori criteri oggettivi.

- *Legge 28 luglio 2016, n. 154, recante "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale"* che, all'articolo 34, ha disciplinato gli acquisti collettivi e la distribuzione agli apicoltori, da parte delle organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori, di presidi sanitari per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria.


Lo stesso decreto fa obbligo, inoltre, a chiunque detiene alveari di farne, a proprie spese, denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA) di cui al richiamato decreto 4 dicembre 2009.

- Programma Apistico Nazionale predisposto per il triennio 2017/2019 dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, approvato dalla Commissione unionale con decisione n. C(2016)4133.
- *Istruzioni operative n. 28 del 27 luglio 2016* con le quali L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito denominata anche AGEA) ha diramato le istruzioni operative per la compilazione, presentazione e controllo delle domande di finanziamento delle azioni dirette al miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura di cui all'art. 55 del Reg. (UE) n. 1308/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ed al Programma Apistico Nazionale approvato dalla Commissione unionale per il triennio 2017/2019.
- *Nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 04263, del 11 luglio 2016, con la quale, relativamente all'annualità 2016/2017, viene ripartito tra le Amministrazioni partecipanti il finanziamento unionale destinato allo Stato membro italiano ed il cofinanziamento nazionale.*

Per l'annualità 2016/2017, il finanziamento pubblico assegnato alla Regione Abruzzo ammonta a 172.082,00 euro.

2.3. RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI

- *Legge regionale 30 maggio 1997, n.53, recante «Interventi nel settore agricolo e agroalimentare»* che all'articolo 21, secondo comma, stabilisce che "La Giunta regionale



adotta, previo parere della commissione consiliare competente, i provvedimenti necessari per il proficuo utilizzo dei fondi comunitari e/o statali in agricoltura”.

- *Legge regionale 9 agosto 2013, n. 23, recante “Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizioni normative”* che intende l’apicoltura come la conduzione zootecnica delle api e la considera a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 15, della legge regionale in questione, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il Piano apistico regionale che recepisce l’orientamento europeo e nazionale in materia di sviluppo e potenziamento dell’intero comparto apistico.

- *Deliberazione della Giunta regionale d’Abruzzo 19 gennaio 2016, n. 15/P recante: Approvazione “Programma quadro per l’attuazione dei regolamenti comunitari in materia di miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura [Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 – L.R. 30 maggio 1997, n. 53, art. 21, L.R. 9 agosto 2013, n. 23, art. 15]”.*

Il suddetto provvedimento autorizza, fra l’altro, al fine di snellire le procedure amministrative di attuazione e gestione dei richiamati regolamenti comunitari, il Dirigente del competente Servizio del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ad emanare i necessari provvedimenti attuativi, ed in particolare:

- a) a predisporre ed approvare, d’intesa con le Organizzazioni, le Associazioni, gli Enti ed Istituti rappresentativi del settore apistico regionale e competenti in materia di agricoltura, i sottoprogrammi regionali, triennali ed annuali, in linea con il contenuto dello stesso Programma quadro, approvato con la deliberazione in questione;
- b) ad inviare i suddetti sottoprogrammi al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per la richiesta di finanziamento;
- c) a rimodulare gli stessi sottoprogrammi in funzione del finanziamento accordato alla Regione Abruzzo dal citato Ministero a seguito della decisione positiva comunitaria;
- d) a predisporre ed emanare, in linea con il Programma quadro, lo specifico provvedimento amministrativo (bando annuale) di attuazione operativa dei sottoprogrammi regionali;
- e) a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il Programma triennale, il bando annuale ed ogni altra disposizione utile alla corretta e trasparente informazione ai beneficiari;

a pubblicare, per le motivazioni di cui sopra, nel sito internet del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca: www.regione.abruzzo.it/agricoltura, la stessa



documentazione;

- g) a coordinare le attività di competenza dei Servizi Territoriali per l'Agricoltura;
 - h) a predisporre la relazione finale da presentare ad AGEA ed al competente Ministero in relazione alle somme annualmente assegnate alla regione Abruzzo;
 - i) a recepire e diffondere ogni eventuale successiva disposizione o circolare interpretativa che sia emanata dalle Autorità competenti (MIPAF – A.G.E.A.), nonché a diffondere ulteriori disposizioni ritenute necessarie alla corretta interpretazione ed attuazione della normativa vigente in materia;
- *Sottoprogramma regionale – Triennio 2017/2019 - in applicazione del decreto ministeriale 25 marzo 2016, relativo alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013.*
 - *Deliberazione della Giunta regionale 5 maggio 2015, n. 339 con la quale è stato formulato il nuovo assetto organizzativo del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca con la contestuale precisazione delle competenze e dei programmi da realizzare.*
 - *Deliberazione della Giunta regionale 27 maggio 2015, n. 403 con la quale sono state definite alcune precisazioni in merito alle competenze ed ai programmi da realizzare formulati dalla precedente deliberazione n. 339/2015.*

3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Programma operativo si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, concernente la disciplina dell'apicoltura, all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013, all'articolo 2 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 25 marzo 2016, n. 2173.

Inoltre, ai fini del presente Programma operativo si intende per:

3.a. Forme associate: le Associazioni di apicoltori così come definite al successivo punto 3.b., lettera e., le Organizzazioni di produttori del settore apistico, le federazioni, le società, le Cooperative e i Consorzi di tutela del settore apistico.

3.b. Beneficiari: la Regione Abruzzo, ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, in armonia con quanto già stabilito dalla normativa nazionale e regionale in materia di apicoltura, riconosce i seguenti soggetti:

- a. apicoltori, imprenditori apistici e apicoltori professionisti di cui all'articolo 2, della legge n. 313 del 24 dicembre 2004, in regola con l'iscrizione all'anagrafe zootecnica nazionale (denominata anche "banca dati dell'anagrafe apistica", ovvero "BDA") ed aventi sede legale nella Regione Abruzzo, alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- b. gli Enti pubblici, privati e di ricerca, operanti nel settore apistico;



- c. le organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- d. le Cooperative e i Consorzi di tutela del settore apistico;
- e. le Associazioni degli apicoltori rispondenti ai seguenti criteri di rappresentatività:
 - avere sede legale ed operativa nella Regione Abruzzo;
 - associare almeno n. 100 soci apicoltori in regola con l'iscrizione alla banca dati dell'anagrafe apistica;

ovvero,

 - associare almeno 30 apicoltori in possesso complessivamente di almeno 10.000 alveari regolarmente iscritti alla BDA. In tal caso, l'apicoltore che aderisce a più Associazioni dovrà rilasciare apposita dichiarazione di attribuzione esclusiva della propria adesione ad una ben definita Associazione ai fini del riconoscimento regionale della rappresentatività della stessa.

3.c. Nuovo Beneficiario: il soggetto richiedente il beneficio che per la sub-azione interessata **non ha mai** usufruito di aiuti pubblici negli ultimi cinque anni nell'ambito dei precedenti programmi apistici.

3.d. SERVIZI TERRITORIALI PER L'AGRICOLTURA (STA)

In virtù delle deliberazioni della Giunta regionale 5 maggio 2015, n. 339 e 27 maggio 2015, n. 403, i Servizi Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo sono stati soppressi ed in loro sostituzione sono stati istituiti i Servizi Territoriali per l'Agricoltura (STA) Abruzzo Est, Abruzzo Ovest ed Abruzzo Sud. I bacini territoriali di riferimento dei suddetti STA sono individuati così come di seguito specificati:

- **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA (STA) ABRUZZO EST**
Province di Teramo e Pescara
- **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA (STA) ABRUZZO OVEST**
Provincia di L'Aquila
- **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA (STA) ABRUZZO SUD**
Provincia di Chieti



4. FINALITA'

Il presente Programma annuale di attuazione della citata regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura abruzzese, richiama i criteri di valutazione delle domande di aiuto, già stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione 19

gennaio 2016, n. 15/P, e definisce le procedure amministrative di attuazione delle diverse Misure, azioni e sotto azioni per la campagna 2016/2017.

5. OBIETTIVI


Sulla base delle esperienze maturate negli anni precedenti ed alla luce delle recenti normative comunitarie e nazionali, l'obiettivo strategico del presente Programma è sviluppare e migliorare il comparto dell'apicoltura su tutto il territorio regionale nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute del consumatore.

Altri obiettivi specifici sono:


- sviluppare le capacità professionale degli apicoltori;
- sensibilizzare i consumatori;
- potenziare i servizi di divulgazione, informazione ed assistenza tecnica;
- migliorare la qualità delle produzioni;
- incrementare il livello tecnologico delle aziende apistiche;
- ridurre i costi di produzione;
- razionalizzare la pratica del nomadismo;
- migliorare l'efficienza gestionale degli allevamenti apistici;
- favorire il ripopolamento del patrimonio apistico;
- ridurre l'incidenza dei danni causati dalle patologie legate all'allevamento delle api ed, in particolare, della varroa.

6. MISURE, AZIONI AMMISSIBILI E DISPONIBILITA' FINANZIARIA

Di seguito sono indicate le misure, le azioni e le sotto azioni ammissibili al cofinanziamento (50% a carico del FEAGA e il restante 50% a carico del fondo di rotazione, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183) che sono incluse nel Sottoprogramma apicolo regionale 2016/2017, opportunamente rimodulate con le principali Associazioni degli Apicoltori, le Organizzazioni professionali e le cooperative del settore apicolo, nonché l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZS), nella riunione tenutasi presso i locali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, in data 18 luglio 2016, sulla base del finanziamento comunicato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, pari ad € 172.082,00:



CODICE MISURA, AZIONE E SOTTO-AZIONE	MISURE PER L'ANNUALITA' 2016/2017	SPESA	CONTRIBUTO PUBBLICO	
		Euro	Euro	%
A	ASSISTENZA TECNICA AGLI APICOLTORI E ALLE ORGANIZZAZIONI DI APICOLTORI	39.480,00	34.082,00	
a1.2	Corsi di aggiornamento e formazione rivolti a privati	22.500,00	18.000,00	80
a2	Seminari e convegni tematici	8.000,00	8.000,00	100
a3	Azioni di comunicazione: sussidi didattici, abbonamenti, schede ed opuscoli informativi	4.535,56	4.082,00	90
a4	Assistenza tecnica alle aziende	4.444,44	4.000,00	90
B	LOTTA CONTRO GLI AGGRESSORI E LE MALATTIE DELL'ALVEARE, IN PARTICOLARE LA VARROASI	79.333,33	43.000,00	
b3	Attrezzature varie, es. acquisto di arnie con fondo a rete o modifica arnie esistenti	33.333,33	20.000,00	60
b4	Acquisto degli idonei farmaci veterinari e sterilizzazione delle arnie e attrezzature apistiche	46.000,00	23.000,00	50
C	RAZIONALIZZAZIONE DELLA TRANSUMANZA	114.000,00	62.000,00	
c2.1	Acquisto arnie	50.000,00	30.000,00	60
c2.2	Acquisto macchine, attrezzature e materiali vari specifici per l'esercizio del nomadismo	64.000,00	32.000,00	50
D	MISURE DI SOSTEGNO AI LABORATORI DI ANALISI DEI PRODOTTI DELL'APICOLTURA AL FINE DI AIUTARE GLI APICOLTORI A COMMERCIALIZZARE E VALORIZZARE I LORO PRODOTTI	6.250,00	5.000,00	
d3	Preso in carico di spese per le analisi qualitative dei prodotti dell'apicoltura	6.250,00	5.000,00	80
E	MISURE DI SOSTEGNO DEL RIPOPOLAMENTO DEL PATRIMONIO APICOLO DELL'UNIONE	46.666,67	28.000,00	
e1	Acquisto di sciami, nuclei, pacchi d'api ed api regine	40.000,00	24.000,00	60
e2	Acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione	6.666,67	4.000,00	60
TOTALE A+B+C+D+E		285.730,00	172.082,00	





7. MISURA “A” – ASSISTENZA TECNICA AGLI APICOLTORI E ALLE ORGANIZZAZIONI DI APICOLTORI”

Nel settore apistico si avverte, oggi più che mai, l’esigenza di un ammodernamento e di una riorganizzazione nel campo dell’innovazione tecnologica, della revisione delle normative e della stessa formazione e qualificazione professionale di coloro che operano nel settore apistico o, a vari livelli, nei servizi relativi all’assistenza tecnica, alla vigilanza sanitaria, alla divulgazione.

In una prospettiva di razionalizzazione dell’apicoltura sono determinanti tre aspetti: la formazione e l’aggiornamento continuo degli apicoltori e dei tecnici/consulenti, la gestione dell’assistenza /consulenza e il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni alle aziende apistiche.

Le competenze, infatti, che sono richieste oggi, e ancora più in prospettiva, sono più ampie, più complesse e più approfondite del passato.

Gli operatori, siano essi generici o specializzati, sono chiamati ad essere sempre “più padroni” di tutti quei fattori manageriali, ambientali, genetici, nutrizionali, sanitari e legislativi che concorrono ad esplicitare le performance produttive e riproduttive dell’alveare e dell’intero apiario.

La partecipazione alla misura è aperta a tutti gli apicoltori, anche se non appartenenti all’Associazione o Organizzazione titolare dell’attività formativa e/o di consulenza di che trattasi.

Il personale impegnato nelle docenze e/o nell’attività di assistenza tecnica oggetto di finanziamento pubblico, non può ricoprire altri ruoli di carattere gestionale o di amministrazione all’interno della medesima Associazione per la quale opera.

Per l’attuazione della misura in questione la spesa massima ammissibile è pari ad euro 39.082,00 di cui euro 34.082,00 a carico dell’Amministrazione pubblica.

Di seguito si riportano le principali specifiche tecniche ed economiche delle azioni o sotto azioni finanziate:

7.1. Sottoazione a1.2– Corsi di aggiornamento e formazione rivolti a privati

- **Beneficiari:** Forme associate, Istituti di ricerca ed Enti pubblici, privati e di ricerca, operanti nel settore apistico;
- **Spesa totale ammissibile:** € 22.500,00;
- **Contributo totale ammissibile:** € 18.000,00 – Per i privati partecipanti al corso il contributo pubblico corrisponde al 80% della relativa spesa ammissibile. Il restante 20% della spesa ammissibile rimane a carico dei partecipanti;
- **Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto (a preventivo):**
 - Progetto esecutivo” delle attività per le quali è richiesto il finanziamento contenente gli obiettivi, gli argomenti da trattare, il numero di ore di formazione, eventuali visite guidate in

Regione e fuori Regione, le modalità, le sedi ed i tempi di attuazione degli interventi da svolgere, l'analisi dettagliata dei costi e del contributo richiesto, nonché l'impiego delle risorse umane coinvolte nelle attività in questione con l'indicazione del responsabile dell'attuazione delle stesse;

- copia autenticata del verbale del competente organo associativo deliberante dal quale risulti l'avvenuta approvazione del Progetto esecutivo di cui al precedente punto, l'indicazione del responsabile dell'attuazione dello stesso e l'indicazione del soggetto autorizzato a presentare la domanda;
- copia dello Statuto di costituzione, in corso di validità, se non già depositato agli atti del Servizio regionale. I soggetti pubblici sono esclusi da tale adempimento;
- copia aggiornata del libro dei soci in possesso di alveari regolarmente iscritti alla BDA, alla data di pubblicazione nel B.U.R.A.T. del presente bando. I soggetti pubblici sono esclusi da tale adempimento;
- tre preventivi di spesa comparabili di ditte diverse, ove necessario (acquisto attrezzature, affitto sale, materiale stampato da tipografie, ecc...) con annessa analisi comparativa della scelta effettuata sottoscritta dal richiedente. Analoghi preventivi comparabili devono essere presentati qualora l'organizzazione ed il coordinamento degli eventi, o parte di essi, venisse affidata a soggetti terzi diversi dai beneficiari diretti della presente sottoazione. In tale caso, le relative spese (organizzazione, coordinamento e realizzazione) sono riconosciute se strettamente correlate alle iniziative di formazione per un importo massimo pari al 10% della spesa ammessa. **I tre preventivi in questione se non presentati con la domanda di aiuto devono essere acquisiti in data antecedente a quella della nota dell'Amministrazione regionale che comunica l'accettazione della domanda di finanziamento e l'entità del finanziamento stesso.**
- eventuale ulteriore certificazione comprovante il possesso del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria. La certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), è sempre sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Le Strutture regionali precedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad



effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.

➤ **Documentazione minima da allegare alla richiesta di liquidazione aiuto:**

- documentazione contabile originale comprovante le spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento finanziato. Su ogni giustificativo di spesa presentato per la rendicontazione dovrà essere riportata la dicitura "ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013". Per i soggetti pubblici tale documentazione deve essere conforme alle regole di contabilità pubblica;
- registro delle presenze riportante l'elenco dei docenti e dei partecipanti agli incontri formativi e di aggiornamento che devono controfirmare su tale registro la loro presenza;
- copia del materiale divulgativo;
- rendicontazione analitica con indicazione delle singole voci di spesa sostenute per l'organizzazione (affitto di sale, attrezzature, personale di assistenza, relatori, ecc...);
- quietanze liberatorie dei pagamenti effettuati;
- relazione tecnica finale.

7.2. Azione a2 – Seminari e convegni tematici

La produzione e la commercializzazione degli alimenti è sempre più disciplinata da norme che vanno al di là dei confini nazionali e, spesso, anche comunitari.

Per gli imprenditori del settore l'esigenza di approfondire la conoscenza dei meccanismi regolatori del sistema è essenziale al fine di conservare ed accrescere la propria competitività.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene necessario realizzare uno o più incontri formativi o informativi di carattere seminariale o convegnistico; tutti gli incontri dovranno essere tematici e dovranno essere indirizzati prioritariamente alle problematiche inerenti l'attività di assistenza tecnica, la ricerca, la sperimentazione, le innovazioni nel settore apistico, la qualità delle produzioni, la sicurezza degli operatori.

La partecipazione ai seminari e/o convegni è aperta a tutti gli operatori del settore anche se non appartenenti all'Associazione o Organizzazione titolare dell'attività divulgativa medesima.

- **Beneficiari:** Forme associate, Istituti di ricerca ed Enti pubblici, privati e di ricerca, operanti nel settore apistico;
- **Spesa totale ammissibile:** € 8.000,00;
- **Contributo totale ammissibile:** € 8.000,00;
- **Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto (a preventivo):**
 - Progetto esecutivo delle attività per le quali è richiesto il finanziamento contenente gli obiettivi, gli argomenti da trattare, il numero di ore di formazione, eventuali visite guidate in



Regione e fuori Regione, le modalità, le sedi ed i tempi di attuazione degli interventi da svolgere, l'analisi dettagliata dei costi e del contributo richiesto, nonché l'impiego delle risorse umane coinvolte nelle attività in questione con l'indicazione del responsabile dell'attuazione delle stesse;

- copia autenticata del verbale del competente organo associativo deliberante dal quale risulti l'avvenuta approvazione del Progetto esecutivo di cui al precedente punto, l'indicazione del responsabile dell'attuazione dello stesso e l'indicazione del soggetto autorizzato a presentare la domanda;
- copia dello Statuto di costituzione, in corso di validità, se non già depositato agli atti del Servizio regionale. I soggetti pubblici sono esclusi da tale adempimento;
- copia aggiornata del libro dei soci in possesso di alveari regolarmente iscritti alla BDA, alla data di pubblicazione nel B.U.R.A.T. del presente bando. I soggetti pubblici sono esclusi da tale adempimento;
- tre preventivi di spesa comparabili di ditte diverse, ove necessario (acquisto attrezzature, affitto sale, materiale stampato da tipografie, ecc...) con annessa analisi comparativa della scelta effettuata sottoscritta dal richiedente. Analoghi preventivi comparabili devono essere presentati qualora l'organizzazione ed il coordinamento degli eventi, o parte di essi, venisse affidata a soggetti terzi diversi dai beneficiari diretti della presente sottoazione. In tale caso, le relative spese (organizzazione, coordinamento e realizzazione) sono riconosciute se strettamente correlate alle iniziative di formazione per un importo massimo pari al 10% della spesa ammessa. **I tre preventivi in questione se non presentati con la domanda di aiuto devono essere acquisiti in data antecedente a quella della nota dell'Amministrazione regionale che comunica l'accettazione della domanda di finanziamento e l'entità del finanziamento stesso.**
- eventuale ulteriore certificazione comprovante il possesso del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria. La certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), è sempre sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Le Strutture regionali precedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad



effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.

➤ **Documentazione minima da allegare alla richiesta di liquidazione aiuto:**

- documentazione contabile originale comprovante le spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento finanziato. Su ogni giustificativo di spesa presentato per la rendicontazione dovrà essere riportata la dicitura "ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013". Per i soggetti pubblici tale documentazione deve essere conforme alle regole di contabilità pubblica;
- registro delle presenze riportante l'elenco dei docenti e dei partecipanti agli incontri formativi e di aggiornamento, che devono controfirmare su tale registro la loro presenza;
- copia del materiale divulgativo;
- rendicontazione analitica con indicazione delle singole voci di spesa sostenute per l'organizzazione (affitto di sale, attrezzature, personale di assistenza, ecc...);
- quietanze liberatorie dei pagamenti effettuati;
- relazione tecnica finale.

7.3. Azione a3 - Azioni di comunicazione: sussidi didattici, abbonamenti, schede ed opuscoli informativi

Una notevole fonte di informazione, anche specialistica, per gli operatori del settore può venire dalle diverse riviste periodiche specializzate nel settore e che forniscono informazioni tecniche, economiche e gestionali.

Si ritiene, pertanto, necessario incentivare, attraverso gli Istituti di ricerca, gli Enti e le Forme associate, la sottoscrizione a favore degli apicoltori di abbonamenti alle riviste specializzate che rispondano alle condizioni sopra descritte, nonché l'acquisto di sussidi didattici ad alto contenuto tecnico.

Le azioni divulgative sono rivolte esclusivamente a tutti gli apicoltori anche se non appartenenti all'Associazione o Organizzazione titolare dell'attività divulgativa medesima.

➤ **Beneficiari:** Forme associate, Istituti di ricerca ed Enti pubblici, privati e di ricerca, operanti nel settore apistico;

➤ **Spesa totale ammissibile:** € 4.535,56;

➤ **Contributo totale ammissibile:** € 4.082,00;

➤ **Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto (a preventivo):**

- Progetto esecutivo delle attività per le quali è richiesto il finanziamento contenente gli obiettivi, gli argomenti da trattare, le modalità ed i tempi di attuazione degli interventi da svolgere, l'analisi dettagliata dei costi e del contributo richiesto, nonché l'impiego delle




risorse umane coinvolte nelle attività in questione con l'indicazione del responsabile dell'attuazione delle stesse;

- copia autenticata del verbale del competente organo associativo deliberante dal quale risulti l'avvenuta approvazione del Progetto esecutivo di cui al precedente punto, l'indicazione del responsabile dell'attuazione dello stesso e l'indicazione del soggetto autorizzato a presentare la domanda;
- copia dello Statuto di costituzione, in corso di validità, se non già depositato agli atti del Servizio regionale. I soggetti pubblici sono esclusi da tale adempimento;
- copia aggiornata del libro dei soci in possesso di alveari regolarmente iscritti alla BDA, alla data di pubblicazione nel B.U.R.A.T. del presente bando. I soggetti pubblici sono esclusi da tale adempimento;
- nel caso di materiale stampato da tipografie devono essere acquisiti tre preventivi di spesa comparabili di ditte diverse con annessa analisi comparativa della scelta effettuata sottoscritta dal richiedente. **I tre preventivi in questione se non presentati con la domanda di aiuto devono essere acquisiti in data antecedente a quella della nota dell'Amministrazione regionale che comunica l'accettazione della domanda di finanziamento e l'entità del finanziamento stesso.**
- eventuale ulteriore certificazione comprovante il possesso del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria. La certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), è sempre sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Le Strutture regionali procedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.

➤ **Documentazione minima da allegare alla richiesta di liquidazione aiuto:**

- documentazione contabile originale comprovante le spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento finanziato. Su ogni giustificativo di spesa presentato per la rendicontazione dovrà essere riportata la dicitura "*ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013*". Per i soggetti pubblici tale documentazione deve essere conforme alle regole di contabilità pubblica;



- lista dei destinatari, che devono controfirmare per ricevuta del materiale e/o degli abbonamenti richiesti;
- copia del materiale divulgativo;
- rendicontazione analitica con indicazione delle singole voci di spesa sostenute per l'organizzazione;
- quietanze liberatorie dei pagamenti effettuati;
- relazione tecnica ed informativa finale.

7.4. Azione a4 – Assistenza tecnica alle aziende

Al fine di salvaguardare, tutelare e sviluppare l'apicoltura, per la campagna 2016-2017, s'intende attivare, in via sperimentale, un servizio di assistenza tecnica e di consulenza aziendale sui nuovi ed innovativi metodi di allevamento delle api e di prevenzione e lotta alle patologie dell'alveare.

Il servizio in questione è comprensivo della visita aziendale e del sopralluogo di verifica delle eventuali criticità; lo stesso è comprensivo anche di riunioni territoriali.

Di ogni visita o riunione deve essere predisposta un'apposita scheda (Rapporto informativo) nella quale sono registrati i principali eventi e dati aziendali, i servizi prestati per l'assistenza zootecnica e per il miglioramento degli aspetti igienico-sanitari, produttivi e riproduttivi. La scheda aziendale è firmata dall'apicoltore e dal tecnico responsabile; una copia è consegnata all'allevatore interessato e una copia è conservata presso la sede dell'Associazione.

La suddetta scheda di registrazione deve, in sostanza, prevedere un percorso di verifica della specifica situazione aziendale attraverso la valutazione dei dati disponibili e l'osservazione diretta della situazione, fino alla individuazione e all'indicazione delle scelte tecniche e degli interventi correttivi consigliati.

Inoltre la stessa scheda costituisce elemento fondamentale per il monitoraggio tecnico e per le verifiche amministrative dell'attività svolta dagli stessi tecnici.

- **Beneficiari:** Forme associate, Istituti di ricerca ed Enti pubblici, privati e di ricerca, operanti nel settore apistico;
- **Spesa totale ammissibile:** € 4.444,44;
- **Contributo totale ammissibile:** € 4.000,00;
- **Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto (a preventivo):**
 - Progetto esecutivo delle attività per le quali è richiesto il finanziamento contenente gli obiettivi, gli argomenti da trattare, le modalità ed i tempi di attuazione degli interventi da svolgere, l'analisi dettagliata dei costi e del contributo richiesto, nonché l'impiego delle




risorse umane coinvolte nelle attività in questione con l'indicazione del responsabile dell'attuazione delle stesse;

- copia autenticata del verbale del competente organo associativo deliberante dal quale risulti l'avvenuta approvazione del Progetto esecutivo di cui al precedente punto, l'indicazione del responsabile dell'attuazione dello stesso e l'indicazione del soggetto autorizzato a presentare la domanda;
- copia dello Statuto di costituzione, in corso di validità, se non già depositato agli atti del Servizio regionale. I soggetti pubblici sono esclusi da tale adempimento;
- copia aggiornata del libro dei soci in possesso di alveari regolarmente iscritti alla BDA, alla data di pubblicazione nel B.U.R.A.T. del presente bando. I soggetti pubblici sono esclusi da tale adempimento;
- tre preventivi di spesa comparabili di ditte diverse, ove necessario (acquisto attrezzature, affitto sale, materiale stampato da tipografie, ecc...) con annessa analisi comparativa della scelta effettuata sottoscritta dal richiedente. **I tre preventivi in questione se non presentati con la domanda di aiuto devono essere acquisiti in data antecedente a quella della nota dell'Amministrazione regionale che comunica l'accettazione della domanda di finanziamento e l'entità del finanziamento stesso.**
- eventuale ulteriore certificazione comprovante il possesso del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria. La certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), è sempre sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Le Strutture regionali procedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.

➤ **Documentazione minima da allegare alla richiesta di liquidazione aiuto:**

- documentazione contabile originale comprovante le spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento finanziato (il rimborso chilometrico per il personale non appartenente alla Pubblica Amministrazione deve rientrare nei limiti massimi stabiliti dalle tabelle ACI). Su ogni giustificativo di spesa presentato per la rendicontazione dovrà essere riportata la dicitura "ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013".



- copia del materiale divulgativo;
- Rapporti informativi che confermino la presenza del tecnico in azienda (scheda controfirmata dall'allevatore visitato)
- relazione tecnica ed informativa finale con indicazione dei tecnici utilizzati, del numero di ore/giorni di utilizzazione del tecnico ai fini dell'evento finanziato, delle aziende che hanno usufruito del servizio, della tipologia di servizio prestato.

8. MISURA B – LOTTA CONTRO GLI AGGRESSORI E LE MALATTIE DELL'ALVEARE, IN PARTICOLARE LA VARROASI

8.1. Azione b3 – Attrezzature varie, es. acquisto di arnie con fondo a rete o modifica arnie esistenti (per apicoltori stanziali)

In continuità con gli interventi realizzati con i Programmi degli anni precedenti, si ritiene ancora efficace intervenire a favore degli apicoltori incentivando l'acquisto di arnie con fondo a rete che, rispetto a quelle aventi fondo fisso, consentono un più efficiente e razionale controllo della varroa.

La finalità dell'intervento, infatti, è quella di ridurre i danni causati dal parassita facilitando l'eliminazione ed il controllo del maggior numero di acari responsabili della scomparsa di intere famiglie di api.

La spesa massima ammissibile per l'acquisto di arnie antivarroa è fissata in € 100,00 ciascuna (I.V.A. esclusa).

Il contributo pubblico è pari al 60% della spesa massima ammissibile (I.V.A. esclusa).

Per una più razionale lotta contro il parassita è consentito anche l'acquisto di gabbiette per blocco della covata.

La spesa massima ammissibile per l'acquisto di gabbiette per blocco della covata è valutata in € 5,00 cadauno (I.V.A. esclusa) ed il contributo pubblico ammonta al 60% di essa (I.V.A. esclusa).

Il numero di arnie e gabbiette per blocco della covata acquistabili per ogni apicoltore, complessivamente, non può superare il numero di alveari regolarmente iscritti all'anagrafe apistica (BDA).

In ogni caso, **non è ammessa la cumulabilità del finanziamento per lo stesso richiedente tra l'azione b3 (arnie per stanziali) e l'azione c2.1 (arnie per nomadisti).**

Sono ammesse a finanziamento anche le attrezzature utili alla conduzione dell'allevamento ed alla lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare.



I materiali e le attrezzature che hanno beneficiato del contributo previsto dal Reg. (UE) n. 1308/2013, qualora non marcati direttamente dal fabbricante con un numero di identificazione o di matricola, devono essere identificati con un contrassegno indelebile e non asportabile (vernice indelebile o marchio a fuoco) che riporti l'anno di finanziamento (17), la codifica ISTAT della provincia di appartenenza (069 per Chieti, 066 per L'Aquila, 068 per Pescara e 067 per Teramo) e, nel caso delle arnie, un codice per identificare in modo univoco l'azienda, rilasciato dalla competente Azienda sanitaria locale-Servizio veterinario ai sensi del DM 11 agosto 2014.

➤ **Beneficiari:** apicoltori stanziali, imprenditori apistici stanziali e apicoltori professionisti stanziali di cui all'articolo 2, della legge n. 313 del 24 dicembre 2004, in regola con la detenzione degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed aventi sede legale nella Regione Abruzzo, alla data di presentazione della domanda di aiuto, Forme associate;

➤ **Spesa totale ammissibile:** € 33.333,33;

➤ **Contributo totale ammissibile:** € 20.000,00;

➤ **Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto (a preventivo):**

- tre preventivi di spesa comparabili di ditte diverse, sottoscritti in modo leggibile dall'offerente. **I tre preventivi in questione se non presentati con la domanda di aiuto devono essere acquisiti in data antecedente a quella della nota dell'Amministrazione regionale che comunica l'accettazione della domanda di finanziamento e l'entità del finanziamento stesso;**
- quadro di raffronto dei preventivi sottoscritto dal richiedente recante esaustive motivazioni della scelta effettuata;
- qualora i richiedenti siano esentati dal possesso della partita I.V.A. devono rilasciare apposita dichiarazione che ne attesti l'esenzione;
- eventuale ulteriore certificazione comprovante il possesso del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria. La certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), **è sempre sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.** Le Strutture regionali precedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.



➤ **Documentazione minima da allegare alla richiesta di liquidazione aiuto:**

- fatture quietanzate in originale riportanti la dicitura “ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013”.

8.2. Azione b4 - Acquisto degli idonei farmaci veterinari e sterilizzazione delle arnie e attrezzature specifiche

Al fine di attuare in maniera incisiva e capillare gli interventi di prevenzione e lotta alla varroasi la presente sottoazione è rivolta a tutti gli apicoltori, imprenditori apistici e apicoltori professionisti di cui all'articolo 2, della legge n. 313 del 24 dicembre 2004, in regola con la detenzione degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed aventi sede legale nella Regione Abruzzo, alla data di presentazione della domanda di aiuto.

I finanziamenti sono erogati agli apicoltori, anche senza partita IVA o senza adesione ad alcuna forma associata, per il solo tramite degli Enti o delle Forme associate riconosciute. Va da sé che gli Enti e le Forme associate titolari dell'iniziativa di che trattasi svolgono solo un'attività di tramite tra il distributore e l'allevatore.

Infatti, ai sensi dell'articolo 34, della legge 28 luglio 2016, n. 154, “*non sono considerati forniture di medicinali distribuiti all'ingrosso gli acquisti collettivi e la distribuzione agli apicoltori, da parte delle organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, di presidi sanitari per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria*”.

Ovviamente le strategie di prevenzione e lotta alla varroasi adottate da parte degli Enti e Forme associate coinvolte dovranno essere in linea con quanto previsto dalle vigenti disposizioni sanitarie.

Gli Enti e le Forme Associate, prima di procedere all'acquisto collettivo, acquisiscono il mandato all'acquisto di presidi sanitari liberi da ricetta medico-veterinaria da parte degli apicoltori interessati.

La consegna del presidio sanitario all'apicoltore deve essere tracciata e documentata da parte dell'Ente o Forma associata richiedente mediante sottoscrizione da parte dell'apicoltore di idonea ricevuta, predisposta dallo stesso Ente o Forma associata, riportante almeno le seguenti informazioni:

- nome e cognome dell'apicoltore, ovvero denominazione dell'azienda;
- codice aziendale;
- indirizzo dell'azienda;
- numero degli alveari denunciati e trattati;
- nome del presidio sanitario consegnato e suo quantitativo;
- firma dell'apicoltore per accettazione.



La spesa massima ammissibile per alveare regolarmente denunciato è pari ad Euro 5,00 ed il contributo pubblico ammissibile è pari al 50% della stessa spesa.

➤ **Beneficiari:** Forme associate e apicoltori, imprenditori apistici e apicoltori professionisti di cui all'articolo 2, della legge n. 313 del 24 dicembre 2004, in regola con la detenzione degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed aventi sede legale nella Regione Abruzzo, alla data di presentazione della domanda di aiuto;

➤ **Spesa totale ammissibile:** € 46.000,00;

➤ **Contributo totale ammissibile:** € 23.000,00;

➤ **Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto (a preventivo):**



- Progetto esecutivo delle attività per le quali è richiesto il finanziamento contenente gli obiettivi, l'indicazione degli apicoltori potenzialmente interessati al ricevimento ed all'impiego dei presidi sanitari, il numero degli alveari potenzialmente trattabili, l'area di intervento, le modalità ed i tempi di attuazione degli interventi da svolgere, l'analisi dettagliata dei costi e del contributo richiesto, nonché l'impiego delle risorse umane coinvolte nelle attività in questione con l'indicazione del responsabile dell'attuazione delle stesse;
- copia autenticata del verbale del competente organo associativo deliberante dal quale risulti l'avvenuta approvazione del Progetto esecutivo di cui al precedente punto, l'indicazione del responsabile dell'attuazione dello stesso e l'indicazione del soggetto autorizzato a presentare la domanda;
- copia dello Statuto di costituzione, in corso di validità, se non già depositato agli atti del Servizio regionale. I soggetti pubblici sono esclusi da tale adempimento;
- copia aggiornata del libro dei soci in possesso di alveari regolarmente iscritti alla BDA, alla data di pubblicazione nel B.U.R.A.T. del presente bando. I soggetti pubblici sono esclusi da tale adempimento;
- tre preventivi di spesa comparabili di ditte diverse, ove necessario (acquisto attrezzature, affitto sale, materiale stampato da tipografie, ecc...) con annessa analisi comparativa della scelta effettuata sottoscritta dal richiedente. **I tre preventivi in questione se non presentati con la domanda di aiuto devono essere acquisiti in data antecedente a quella della nota dell'Amministrazione regionale che comunica l'accettazione della domanda di finanziamento e l'entità del finanziamento stesso.**
- eventuale ulteriore certificazione comprovante il possesso del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria. La certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e

fatti, utile all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), è sempre sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Le Strutture regionali precedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.

➤ **Documentazione minima da allegare alla richiesta di accertamento finale e liquidazione del contributo:**

- fatture quietanzate in originale riportanti la dicitura "ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013".
- elenco degli apicoltori che hanno ritirato i presidi;
- copia della ricevuta, predisposta dall'Ente o Forma associata beneficiaria, riportante almeno le seguenti informazioni:
 - nome e cognome dell'apicoltore, ovvero denominazione dell'azienda;
 - codice aziendale;
 - indirizzo dell'azienda;
 - numero degli alveari denunciati e trattati;
 - nome del presidio sanitario consegnato e suo quantitativo;
 - firma dell'apicoltore per accettazione.
- Relazione tecnica ed informativa riepilogativa riportante la rendicontazione analitica delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, la natura e la quantità dei presidi distribuiti, il numero degli alveari trattati, i costi unitari dei presidi sanitari distribuiti e quelli complessivi.



9. MISURA C - RAZIONALIZZAZIONE DELLA TRANSUMANZA

La Regione Abruzzo intende favorire il nomadismo in quanto ritiene tale pratica indispensabile per un più razionale sfruttamento delle risorse nettarifere delle varie zone, al fine di consentire la produzione di particolari mieli e, contestualmente, elevare la produzione quantitativa e qualitativa di ciascun alveare.

Per tale scopo, si prevedono interventi a sostegno delle aziende apistiche che praticano la transumanza degli alveari e che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di anagrafe apistica, hanno presentato regolare denuncia o comunicazione di possesso di almeno 60 alveari ai servizi

veterinari dell'azienda sanitaria locale competente, ed aventi sede legale nella Regione Abruzzo, alla data di presentazione della domanda di aiuto.

I produttori che esercitano il nomadismo, beneficiari di finanziamenti di cui al reg. (UE) n. 1308/2013, devono obbligatoriamente comunicare a uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica dell'Amministrazione regionale: dpd019@pec.regione.abruzzo.it, rino.difelice@regione.abruzzo.it, entro 10 giorni lavorativi precedenti lo spostamento delle arnie, il luogo dove verranno spostate le stesse (indirizzo, località, comune, provincia), al fine di non precludere all'Amministrazione medesima di eseguire il controllo.

9.1. Sottoazione c2.1 – Acquisto arnie (per apicoltori nomadisti)

Per la presente sottoazione trovano applicazione le considerazioni ed i parametri tecnici ed economici già esposti nel precedente punto 8.1., relativamente all'acquisto delle arnie per stanziali.

➤ **Beneficiari:** apicoltori, imprenditori apistici e apicoltori professionisti di cui all'articolo 2, della legge n. 313 del 24 dicembre 2004, che praticano il nomadismo, in regola con la detenzione degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed aventi sede legale nella Regione Abruzzo, alla data di presentazione della domanda di aiuto, Forme associate;

➤ **Spesa totale ammissibile:** € 50.000,00;

➤ **Contributo totale ammissibile:** € 30.000,00;

➤ **Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto (a preventivo):**

- tre preventivi di spesa comparabili di ditte diverse, sottoscritti in modo leggibile dall'offerente. **I tre preventivi in questione se non presentati con la domanda di aiuto devono essere acquisiti in data antecedente a quella della nota dell'Amministrazione regionale che comunica l'accettazione della domanda di finanziamento e l'entità del finanziamento stesso;**
- quadro di raffronto dei preventivi sottoscritto dal richiedente recante esaustive motivazioni della scelta effettuata;
- qualora i richiedenti siano esentati dal possesso della partita I.V.A. devono rilasciare apposita dichiarazione che ne attesti l'esenzione;
- eventuale ulteriore certificazione comprovante il possesso del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria. La certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), **è sempre sostituita dalle dichiarazioni**



sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Le Strutture regionali precedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.

➤ **Documentazione minima da allegare alla richiesta di liquidazione aiuto:**

- fatture quietanzate in originale riportanti la dicitura "ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013".

9.2. Sottoazione c2.2 - Acquisto macchine, attrezzature e materiali vari specifici per l'esercizio del nomadismo

E' prevista la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile (I.V.A. esclusa) per l'acquisto di macchine operatrici, attrezzature e materiali vari necessari alla movimentazione degli alveari e, più in particolare, per l'esercizio del nomadismo, il monitoraggio degli alveari e la loro gestione telematica (software applicativo, muletti elevatori, gru, carriole porta arnie, supporti che facilitino lo spostamento delle arnie, piccoli rimorchi, sponde idrauliche, ecc...), ad esclusione dell'acquisto di automezzi targati, elaboratori elettronici, palmari, ecc...

La spesa massima ammissibile per i suddetti interventi non può superare l'importo di € 14.000,00 (I.V.A. esclusa) per beneficiario che abbia regolarmente denunciato il possesso di almeno 60 alveari; la spesa massima ammissibile è elevata ad € 28.000,00 per l'acquisto di muletti o similari motorizzati.

- **Beneficiari:** apicoltori, imprenditori apistici e apicoltori professionisti di cui all'articolo 2, della legge n. 313 del 24 dicembre 2004, che praticano il nomadismo, in regola con la detenzione degli alveari (almeno 60) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed aventi sede legale nella Regione Abruzzo, alla data di presentazione della domanda di aiuto, Forme associate;
- **Spesa totale ammissibile:** € 64.000,00;
- **Contributo totale ammissibile:** € 32.000,00;
- **Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto (a preventivo):**
- tre preventivi di spesa comparabili di ditte diverse, sottoscritti in modo leggibile dall'offerente. **I tre preventivi in questione se non presentati con la domanda di aiuto devono essere acquisiti in data antecedente a quella della nota dell'Amministrazione regionale che comunica l'accettazione della domanda di finanziamento e l'entità del finanziamento stesso;**



- quadro di raffronto dei preventivi sottoscritto dal richiedente recante esaustive motivazioni della scelta effettuata;
- qualora i richiedenti siano esentati dal possesso della partita I.V.A. devono rilasciare apposita dichiarazione che ne attesti l'esenzione;
- eventuale ulteriore certificazione comprovante il possesso del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria. La certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), è sempre sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Le Strutture regionali precedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.

➤ **Documentazione minima da allegare alla richiesta di liquidazione aiuto:**

- fatture quietanzate in originale riportanti la dicitura "ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013".

10. MISURA D - MISURE DI SOSTEGNO AI LABORATORI DI ANALISI DEI PRODOTTI DELL'APICOLTURA AL FINE DI AIUTARE GLI APICOLTORI A COMMERCIALIZZARE E VALORIZZARE I LORO PRODOTTI

10.1. Azione d3 – Presa in carico di spese per le analisi qualitative dei prodotti dell'apicoltura


La qualità dei prodotti alimentari è ormai al centro dell'attenzione dei consumatori; un'attenzione che non si rivolge solo ai temi delle certificazioni di garanzia e di provenienza delle produzioni, ma evidenzia una forte necessità d'informazione su tutti gli aspetti intrinseci ed estrinseci degli stessi prodotti.

La caratterizzazione botanica dei mieli, la ricerca di inquinanti e la conoscenza delle caratteristiche chimico – fisiche, o melissopalinoologiche o residuali del prodotto consentono all'apicoltore, ed allo stesso consumatore, di avere una visione precisa e più completa del miele raccolto e ne contribuiscono a migliorare la commercializzazione e la valorizzazione.

La spesa massima ammissibile per azienda è pari ad Euro 100,00 ed il contributo pubblico ammissibile è pari all' 80% della stessa spesa.



- **Beneficiari:** Istituti di ricerca, Enti e Forme associate;
- **Spesa totale ammissibile:** € 6.250,00;
- **Contributo totale ammissibile:** € 5.000,00;
- **Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto (a preventivo):**
 - Progetto esecutivo delle attività per le quali è richiesto il finanziamento contenente gli obiettivi, l'indicazione degli apicoltori potenzialmente interessati all'intervento, le analisi richieste a finanziamento, le modalità ed i tempi di attuazione degli interventi da svolgere, il laboratorio di riferimento, l'analisi dettagliata dei costi e del contributo richiesto, nonché l'impiego delle risorse umane coinvolte nelle attività in questione con l'indicazione del responsabile dell'attuazione delle stesse;
 - copia autenticata del verbale del competente organo associativo deliberante dal quale risulti l'avvenuta approvazione del Progetto esecutivo di cui al precedente punto, l'indicazione del responsabile dell'attuazione dello stesso e l'indicazione del soggetto autorizzato a presentare la domanda;
 - copia dello Statuto di costituzione, in corso di validità, se non già depositato agli atti del Servizio regionale. I soggetti pubblici sono esclusi da tale adempimento;
 - copia aggiornata del libro dei soci in possesso di alveari regolarmente iscritti alla BDA, alla data di pubblicazione nel B.U.R.A.T. del presente bando. I soggetti pubblici sono esclusi da tale adempimento;
 - eventuale ulteriore certificazione comprovante il possesso del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria. La certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), è sempre sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Le Strutture regionali precedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.
- **Documentazione minima da allegare alla richiesta di liquidazione aiuto:**
 - fatture quietanzate in originale riportanti la dicitura "ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013". Per gli Enti pubblici la documentazione contabile deve essere conforme alle regole di contabilità pubblica;



- elenco degli apicoltori che hanno ritirato le analisi;
- copia della ricevuta, predisposta dall'Ente o Forma associata beneficiaria, riportante almeno le seguenti informazioni:
 - nome e cognome dell'apicoltore, ovvero denominazione dell'azienda;
 - codice aziendale;
 - indirizzo dell'azienda;
 - numero degli alveari denunciati;
 - analisi commissionate e ritirate;
 - firma dell'apicoltore per accettazione.
- Relazione tecnica ed informativa riepilogativa riportante la rendicontazione analitica delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, la natura e la quantità delle analisi effettuate, il numero dei campioni analizzati, i parametri individuati, i costi unitari e quelli complessivi.



11. MISURA E – MISURE DI SOSTEGNO PER IL RIPOPOLAMENTO DEL PATRIMONIO APICOLO DELL'UNIONE

11.1. Azione e1 - Acquisto di sciami, nuclei, pacchi d'api ed api regine

Al fine di favorire la ricostituzione degli apiari, anche a seguito delle avversità sanitarie e meteorologiche intervenute nel corso degli ultimi anni, la presente azione prevede aiuti per l'acquisto di sciami/famiglie ed api regine della razza *Apis mellifera ligustica*, **prodotte in Italia**, nella misura del 60% della spesa ritenuta ammissibile (I.V.A. esclusa), fissata in € 90,00 (I.V.A. esclusa) per l'acquisto di sciami/famiglie con regina ed € 16,00 (I.V.A. esclusa) per l'acquisto di sole api regine.

Gli sciami (nuclei, famiglie, pacchi di api) e le api regine sono ammessi al contributo a condizione che, al momento dell'acquisto, siano corredate da certificazione di idoneità sanitaria, rilasciata dai Servizi veterinari delle ASL e da certificazione rilasciata dal CREA – Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura (API) di Bologna o da soggetti espressamente autorizzati dallo stesso CREA-API, attestanti l'appartenenza delle api alle sottospecie autoctone *Apis mellifera ligustica*.

L'acquisto massimo finanziabile di sciami ed api regine, singolarmente o in maniera cumulativa, per beneficiario non può superare il numero di alveari denunciati ai sensi della normativa vigente.

- **Beneficiari:** Forme associate e apicoltori, imprenditori apistici e apicoltori professionisti di cui all'articolo 2, della legge n. 313 del 24 dicembre 2004, in regola con la detenzione degli alveari

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed aventi sede legale nella Regione Abruzzo, alla data di presentazione della domanda di aiuto;



- **Spesa totale ammissibile:** € 40.000,00;
- **Contributo totale ammissibile:** € 24.000,00;
- **Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto (a preventivo):**
 - qualora i richiedenti siano esentati dal possesso della partita I.V.A. devono rilasciare apposita dichiarazione che ne attesti l'esenzione;
 - eventuale ulteriore certificazione comprovante il possesso del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria. La certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", è sempre sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Le Strutture regionali precedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.
- **Documentazione minima da allegare alla richiesta di liquidazione aiuto:**
 - fatture quietanzate in originale riportanti la dicitura "ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013".
 - certificazione di idoneità sanitaria, rilasciata dai Servizi veterinari delle ASL;
 - certificazione rilasciata dal CREA – Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura (API) di Bologna o da soggetti espressamente autorizzati dallo stesso CREA-API, attestanti l'appartenenza delle api alle sottospecie autoctone *Apis mellifera ligustica*.

11.2. Azione e2 - Acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione

Come è noto, il patrimonio apistico è soggetto negli ultimi anni ad un progressivo impoverimento dovuto oltre che dalle evidenti difficoltà di mettere in campo idonei e coordinati programmi di lotta sanitaria anche dalle condizioni climatiche sfavorevoli, nonché all'uso, a volte sconsiderato ed improprio, dei fitofarmaci in agricoltura.

Al fine di facilitare il lavoro delle aziende ad indirizzo riproduttivo è ammesso a finanziamento l'acquisto del materiale necessario alla conduzione dell'allevamento da riproduzione nella misura percentuale del 60% della spesa ammessa.

I materiali e le attrezzature che hanno beneficiato del contributo previsto dal Reg. (UE) n. 1308/2013, qualora non marcati direttamente dal fabbricante con un numero di identificazione o di matricola, devono essere identificati con un contrassegno indelebile e non asportabile (vernice indelebile o marchio a fuoco) che riporti l'anno di finanziamento (17), la codifica ISTAT della provincia di appartenenza (069 per Chieti, 066 per L'Aquila, 068 per Pescara e 067 per Teramo) e, nel caso delle arnie, un codice per identificare in modo univoco l'azienda, rilasciato dalla competente Azienda sanitaria locale-Servizio veterinario ai sensi del DM 11 agosto 2014.

- **Beneficiari:** Forme associate e apicoltori, imprenditori apistici e apicoltori professionisti di cui all'articolo 2, della legge n. 313 del 24 dicembre 2004, in regola con la detenzione degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed aventi sede legale nella Regione Abruzzo, alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- **Spesa totale ammissibile:** € 6.666,67;
- **Contributo totale ammissibile:** € 4.000,00;
- **Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto (a preventivo):**
 - tre preventivi di spesa comparabili di ditte diverse, sottoscritti in modo leggibile dall'offerente. **I tre preventivi in questione se non presentati con la domanda di aiuto devono essere acquisiti in data antecedente a quella della nota dell'Amministrazione regionale che comunica l'accettazione della domanda di finanziamento e l'entità del finanziamento stesso;**
 - quadro di raffronto dei preventivi sottoscritto dal richiedente recante esaustive motivazioni della scelta effettuata;
 - qualora i richiedenti siano esentati dal possesso della partita I.V.A. devono rilasciare apposita dichiarazione che ne attesti l'esenzione;
 - eventuale ulteriore certificazione comprovante il possesso del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria. La certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), **è sempre sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.** Le Strutture regionali procedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.



➤ **Documentazione minima da allegare alla richiesta di liquidazione aiuto:**

- fatture quietanzate in originale riportanti la dicitura “*ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013*”.

12. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E NORME GENERALI COMUNI

Di seguito, si riportano le procedure per la realizzazione della prima annualità del Sottoprogramma Abruzzo 2017/2019 di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, articolo 55 e del Decreto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 25 marzo 2016, n. 2173.

12.1. Eleggibilità delle spese

Ai fini del presente Programma Operativo, le spese ammissibili sono riconosciute e soggette a contribuzione pubblica solo se **la data di emissione dei documenti attestanti le spese effettuate dai beneficiari è successiva a quella di presentazione della domanda di aiuto e, pertanto, tale data può essere anche precedente a quella della nota della Struttura regionale competente che comunica all’interessato l’accettazione della domanda di finanziamento.**

Le spese generali (materiale di consumo, cancelleria, assicurazioni, spese postali, telefoniche, spese di rappresentanza, ecc..) fino al 2% non devono essere documentate; superata tale percentuale, tutte le spese devono essere documentate fino al limite massimo del 5%.

Le eventuali spese di organizzazione, coordinamento e realizzazione degli eventi finanziati sono riconosciute, se strettamente correlate alle iniziative ammesse al finanziamento, per un importo massimo pari al 10% della spesa ammessa.

La spesa deve essere sostenuta esclusivamente dal beneficiario dell’aiuto ed i pagamenti effettuati devono essere tracciabili e presentati in forma completa.

Il pagamento delle spese deve avvenire unicamente tramite bonifico, Ri.Ba. o carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di aiuto (la documentazione rilasciata dall’Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura).

Tutte le spese devono essere comprovate da documenti fiscali\fatture in originale e devono recare la dicitura “*ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013*”.

12.2. Spese non ammissibili

- Acquisto automezzi targati sotto i 35 q.li di portata a pieno carico;
- Spese per l’immatricolazione di mezzi stradali;



- Acquisto elaboratori elettronici;
- Spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature;
- Spese di trasporto per la consegna di materiali;
- I.V.A. (eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari, come dimostrato da attestazione rilasciata da un esperto contabile certificato o un revisore dei conti);
- Acquisto terreni, edifici e altri beni immobili;
- Spese generali in misura maggiore del 5% della sottoazione di riferimento;
- Stipendi per personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso questo sia stato assunto a tempo determinato per scopi connessi al Programma;
- Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali;
- Acquisto di materiale usato.

12.3. Soggetti beneficiari

Possono accedere alla concessione dei finanziamenti i soggetti beneficiari in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione degli apiari e degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed in possesso dei requisiti specificati ai precedenti punti 3.b. e 3.c.

12.4. Fascicolo aziendale

Ogni soggetto che presenta domanda di finanziamento per aderire al presente Programma Operativo, deve preventivamente costituire il proprio "fascicolo aziendale" presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola opportunamente autorizzato o presso l'Amministrazione regionale.

12.5. Modalità di presentazione delle domande

Le domande, redatte secondo il modello messo a disposizione on-line dall'AGEA – Organismo Pagatore - sul portale www.sian.it, all'interno della funzione "scarico moduli", sono indirizzate ad: **ORGANISMO PAGATORE AGEA** ed inviate, ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale 5 maggio 2015, n. 339 e 27 maggio 2015, n. 403, a: **REGIONE ABRUZZO – DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA – Ufficio Politiche di sviluppo della filiera zootecnica, promozione e sostegno di regimi di qualità, entro 45 (quarantacinque) giorni** da quello successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) del presente Programma operativo.



La domanda, corredata della documentazione richiesta dal presente Programma e da una copia di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore la domanda medesima, può essere inviata con posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: dpd019@pec.regione.abruzzo.it o mediante raccomandata a/r al seguente indirizzo: **Via Catullo, 17 – 65127 Pescara**, ovvero tramite consegna di raccomandata a mano presso il **Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca**.

La domanda priva di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante, è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.

Nella domanda di aiuto ogni richiedente deve indicare obbligatoriamente, fra l'altro, il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

12.6. Modalità di scarico della domanda

Per stampare liberamente uno o più moduli in bianco di domanda, completi di codice a barre, per il contributo miele relativo all'anno-campagna 2017, occorre collegarsi al sito internet www.sian.it. Nella parte sinistra dello schermo è visibile il link **Utilità**; cliccare con il mouse su **Download**.

Una volta entrati nel menu del Download scorrere in basso con la barra laterale fino al menu **Download Modulistica** e cliccare con il mouse su **Scarico moduli** e poi su **Continua**.

Al cambio della pagina, dopo aver controllato i requisiti minimi necessari per la stampa del modulo, cliccare su **Proseguì**.

Nella pagina di scarico moduli cliccare sulla barra **SERVIZI** e poi **Richiesta Atto**.

Nella pagina della richiesta Atti scegliere il settore **ZOOTECNIA**; i campi **Tipologia atto (domanda miele)** e **Anno campagna (2017)** verranno riempiti automaticamente.

Inserire il numero dei moduli che si vuole stampare (da 1 a 10) e cliccare sul tasto richiedi modulo. Verrà inoltrata la richiesta di stampa e quando i modelli sono pronti si aprirà la pagina di Acrobat con la visualizzazione del modello di domanda.

Cliccare sull'icona della stampante ed attivare la stampa.

In alternativa alla procedura sopra descritta, i moduli di domanda possono essere richiesti per il tramite del Dipartimento Politiche dello sviluppo rurale e della pesca, dei Centri Assistenza Agricola ovvero delle Organizzazioni degli apicoltori.



12.7. Documentazione a corredo della domanda

L'iscrizione al registro delle imprese - Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, il possesso della partita I.V.A. ed ogni eventuale ulteriore certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile alla presentazione della domanda di aiuto nonché all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 12.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), **è sempre sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.** Le Strutture regionali precedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.

In caso di falsa dichiarazione da parte della ditta beneficiaria, il finanziamento pubblico accordatole è revocato ed il fatto è segnalato alle competenti autorità in base alle disposizioni vigenti.

12.8. Istruttoria

In virtù delle Deliberazioni della Giunta regionale 5 maggio 2015, n. 339 e 27 maggio 2015, n. 403, il competente Servizio del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca, entro trenta giorni successivi alla scadenza della presentazione delle domande, procede alla istruttoria delle richieste pervenute, ed in particolare:

- riscontra gli elementi indicati in domanda e comunica ai soggetti interessati l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della legge vigente in materia (Legge n. 241/1990), indicando il nominativo del procedimento, l'Ufficio a cui è stata assegnata la domanda e presso il quale richiedere eventuali informazioni al riguardo;
- provvede all'acquisizione on-line di tutte le domande pervenute inserendo le stesse sul portale SIAN, se non già presenti. Terminata l'attività di acquisizione esegue la funzione di "rilascio" (protocollazione AGEA) per ogni singola domanda inserita per arrivare allo stato di avanzamento "DEFINITIVO";
- verifica:
 - la costituzione del fascicolo aziendale da parte del beneficiario richiedente;
 - la correttezza dei dati indicati in domanda con quelli riportati nel predetto fascicolo;



- tutta la documentazione/certificazione richiesta dal presente Programma Operativo;
- la presenza di eventuali altre domande di aiuto ammesse a finanziamento presentate dal medesimo soggetto nelle precedenti annualità;
- richiede ad AGEA Organismo Pagatore, ove ciò non contrasti con la normativa di riferimento, di registrare nel SIAN tutte le variazioni, di qualsiasi natura, da apportare successivamente alle domande inserite;
- gestisce, sulla base delle indicazioni contenute nei manuali operativi predisposti dal Sistema Informativo Nazionale ed AGEA, le varie fasi istruttorie che vanno dal “Preventivo” al “Consuntivo”, alla Compilazione della “Check-list”, alla predisposizione ed approvazione delle graduatorie regionali di concessione dei finanziamenti ed, infine, alla predisposizione degli elenchi di liquidazione e trasmissione degli stessi elenchi ad AGEA Organismo Pagatore.

12.9. Valutazione delle domande di aiuto

Le istanze avanzate dai beneficiari individuati dal presente Programma Operativo, ai fini della formulazione della successiva graduatoria delle istanze “*ammissibili e finanziabili*” e di quelle “*ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi*”, nonché dell’elenco delle istanze “*non ammissibili*” sono valutate secondo i parametri approvati dalla Giunta regionale con deliberazione 19 gennaio 2016 n. 15/P e di seguito riportati, con il relativo punteggio di merito:

A. Apicoltori

	Parametri	Punti
a)	Aziende ricadenti in aree Natura 2000, ovvero in zone di montagna o in zone svantaggiate ai sensi della ex direttiva 75/268/CEE, del Consiglio del 28 aprile 1975	1
b)	Apicoltori di età non superiore ad anni 40 alla data di presentazione della domanda di aiuto	1
c)	Possesso di partita IVA	0,5
d)	Possesso di partita IVA agricola	1
e)	Iscrizione al registro delle imprese delle Camere di Commercio con la codifica di “attività agricola”	2
f)	Aziende che attuano apicoltura biologica certificata da organismo pubblicamente riconosciuto	1
g)	Imprenditrici apistiche	1
h)	Per il possesso di alveari denunciati: <ul style="list-style-type: none"> ➤ fino a 50 unità ➤ da 51 a 100 	0,5 1



➤ da 101 a 150	1,5
➤ da 151 a 400	2,5
➤ da 401 a 600	3
➤ oltre 600	3,5

B. Forme associate (ad esclusione degli Enti pubblici, privati e di ricerca)

Parametri		Punti
a)	Sede legale ed operativa nella Regione Abruzzo	5
b)	Numero dei soci aderenti, in regola con l'iscrizione all'anagrafe zootecnica nazionale - BDA:	
	➤ da 30 a 100	1
	➤ da 101 a 150	1,5
	➤ oltre 150	2
c)	Numero di alveari rappresentati:	
	➤ da 5.001 a 10.000	2
	➤ oltre 10.000	3
d)	Quantità di prodotto commercializzato:	
	➤ fino a 3.000 quintali	2
	➤ oltre 3.000 quintali	3
e)	Esperienza maturata nel settore apistico regionale:	
	➤ 1-3 anni	0,5
	➤ 4-5 anni	1
	➤ oltre 5 anni	2

C. Enti pubblici, privati e di ricerca, operanti nel settore apistico

Parametri		Punti
a)	Sede legale ed operativa nella Regione Abruzzo	5
b)	Sede operativa nella regione Abruzzo	2
c)	Esperienza maturata nel settore apistico regionale:	
	➤ 1-3 anni	0,5
	➤ 4-5 anni	1
	➤ oltre 5 anni	2
d)	Conformità del progetto alle linee programmatiche del Sottoprogramma regionale ed aderenza dello stesso alle problematiche di specifici territori regionali	1



Le graduatorie delle istanze “*ammissibili e finanziabili*”, delle istanze “*ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi*”, nonché l’elenco delle istanze “*non ammissibili*” sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) e nel sito internet del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca: www.regione.abruzzo.it/agricoltura.

Alle ditte beneficiarie, l’accoglimento ed il finanziamento della domanda di aiuto è comunicato, via pec, con specifica nota di concessione da parte dell’Amministrazione regionale. Ai medesimi beneficiari è comunicato anche il Codice alfanumerico Unico di Progetto (CUP) degli investimenti pubblici che dovrà essere indicato su tutti i documenti allegati alla “*richiesta di liquidazione aiuto*”, di cui al successivo punto 12.15.

Analoga nota regionale è trasmessa, via pec, ai titolari delle istanze non ammesse a finanziamento con la relativa motivazione di non ammissione.

12.10. Motivi di esclusione

- La mancanza dei requisiti richiesti per l’ammissibilità al contributo pubblico;
- La incompletezza della domanda di aiuto o di pagamento;
- L’aver percepito per lo stesso investimento un aiuto pubblico in virtù di altra normativa comunitaria, nazionale o regionale;
- Essere stato assegnatario nel precedente programma apistico annuale di un contributo pubblico e non avere realizzato l’investimento richiesto senza motivata giustificazione o comunicazione all’Autorità regionale competente.

12.11. Preavviso di rigetto

Nei procedimenti attivati ad istanza di parte, una causa di interruzione dei termini procedurali è prevista dall’art. 10 bis della legge n. 241/90 che disciplina il preavviso di rigetto o preavviso di diniego.

Con il preavviso di rigetto sono comunicati, all’interessato e per iscritto, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza presentata, così da consentire al produttore di esprimere osservazioni e/o presentare documenti ritenuti idonei ad indirizzare l’iter decisionale dell’Amministrazione regionale verso un esito favorevole.

L’Ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo all’ammissibilità delle domande di finanziamento delle azioni dirette al miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura è Ufficio Politiche di sviluppo della filiera zootecnica, promozione e sostegno di regimi di qualità del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca.



L'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo alla erogazione dell'aiuto previsto dal Reg. (UE) n. 1308/2013 – art. 55 – è l'Ufficio Domanda Unica e OCM di AGEA Organismo Pagatore.

12.12. Finanziamento delle istanze

Ai sensi del programma quadro, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 23 dicembre 2011, n. 920/P:

- a) Le richieste dei beneficiari sono soddisfatte fino alla concorrenza della quota di finanziamento pubblico assegnata alla Regione Abruzzo; qualora il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel corso di realizzazione del sottoprogramma regionale, assegni alla regione Abruzzo ulteriori finanziamenti, per la utilizzazione degli stessi si procede allo scorrimento delle eventuali “domande istruite favorevolmente e non finanziate per carenza di fondi”, scorrendo le specifiche graduatorie regionali predisposte per singola azione o sub-azione.
- b) La stessa procedura si adotta qualora vi siano rinunce di contributo da parte dei beneficiari o si verifichino economie di spesa in corso di realizzazione del Sottoprogramma regionale. Va da sé che, per ovvi motivi di efficienza ed efficacia della gestione dei singoli bandi annuali, le rinunce di che trattasi devono essere comunicate al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca (Via Catullo, 17 – 65127 Pescara) **entro, e non oltre, 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione di accettazione della domanda di finanziamento.** Le rinunce di finanziamento, totali o parziali, del contributo richiesto nella domanda di aiuto, presentate successivamente alla data sopra indicata, fatte salve le circostanze eccezionali e le cause di forza maggiore dimostrabili che colpiscono la capacità produttiva degli apicoltori in questione, comportano l'esclusione degli interessati dai benefici economici in apicoltura per il triennio successivo.
- c) Qualora, invece, i fondi assegnati ad una o più misure, azioni o sottoazioni programmate non vengano totalmente utilizzate per mancanza di richieste sufficienti a coprire l'intera spesa pubblica disponibile, il Dirigente del competente Servizio del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, valutate le necessità finanziarie delle altre misure, azioni e sottoazioni, può apportare variazioni negli importi finanziari di ciascuna misura o azione, fermo restando il massimale del contributo pubblico del Programma annuo di riferimento, previa comunicazione delle stesse variazioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ad AGEA - Coordinamento.
- d) Il Dirigente del Servizio competente del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca è autorizzato a mettere in atto analogha rimodulazione, dopo avere soddisfatto



lo scorrimento di graduatoria per le azioni interessate, anche per le somme provenienti da economie di spesa comunicate dagli Enti beneficiari nel corso di realizzazione del Programma operativo annuale.

- e) Le istanze di aiuto avanzate dai beneficiari che hanno già ottenuto finanziamenti analoghi nell'ambito dei precedenti sottoprogrammi regionali apistici, possono trovare accoglimento, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, solo dopo aver soddisfatto prioritariamente le istanze delle ditte che non hanno mai beneficiato (**nuovo beneficiario**), per la stessa sottoazione, di aiuti pubblici negli ultimi cinque anni.
- f) Ovviamente, in tal caso la priorità di finanziamento è accordata in ordine crescente secondo l'ultimo quinquennio di riferimento del contributo concesso. In altri termini, precede il richiedente che registra una data di finanziamento più remota nel tempo per la specifica sottoazione.
- g) A parità di punteggio attribuito alle istanze presentate, la priorità di finanziamento è accordata ai beneficiari richiedenti l'ammontare di aiuto inferiore. In caso di ulteriore parità, per gli apicoltori e gli imprenditori apistici prevale l'età più giovane del richiedente, mentre per gli Enti e le Associazioni degli apicoltori si procede secondo la maggiore rappresentatività in termini di apicoltori associati.

12.14. Modifiche

Non sono ammesse varianti degli interventi ammessi a finanziamento. Eventuali lievi modifiche non sostanziali, adeguatamente motivate possono essere ammesse soltanto se comunicate ed autorizzate, preventivamente alla loro attuazione, da parte della Struttura regionale responsabile dell'istruttoria.

12.15. Rendicontazione

- a) **Enti, Istituti, Forme associate, Associazioni degli apicoltori** - Gli Enti, gli Istituti di ricerca, le Associazioni degli apicoltori e tutte le altre Forme associate beneficiari del finanziamento pubblico, entro il **15 luglio 2017** trasmettono al Servizio competente del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca (Via Catullo, 17 – 65127 Pescara) la *"richiesta di liquidazione aiuto"*, (scaricabile dal portale SIAN) corredata della rendicontazione analitica delle attività svolte, di una esauriente relazione tecnico - economica sullo stato di attuazione degli interventi realizzati. Oltre agli aspetti descrittivi, la relazione deve riportare, quanto indicato nelle singole sottoazioni. Alla rendicontazione sono allegati i documenti giustificativi di spesa, in originale e regolarmente quietanzati, recanti la dicitura *"ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013"*, nonché copia di tutto il materiale di formazione o informazione prodotto o acquistato, per essere acquisito al fascicolo del beneficiario e



rimanere a disposizione degli Organi comunitari per gli eventuali controlli previsti dalla normativa vigente.

Sui documenti giustificativi di spesa, al termine del controllo, il Servizio regionale competente per materia appone la dicitura "*Regolamento (UE) n. 1308/2016 – art. 55 ed il numero della domanda di aiuto*" e provvede a conservare nel fascicolo del beneficiario i documenti originali o copia conforme all'originale degli stessi documenti. Nello stesso fascicolo sono conservati: la domanda di aiuto con i relativi allegati, i verbali di accertamento preventivo e finale, la check - list di processo, le dichiarazioni del beneficiario, ed ogni altro documento/atto allegato all'istanza o elaborato in istruttoria.

- b) **Rendicontazione altri beneficiari** - I documenti giustificativi di spesa, regolarmente quietanzati, recanti la dicitura "*ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013*", sono prodotti in originale al Servizio competente del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca (Via Catullo, 17 – 65127 Pescara) entro il **15 luglio 2017**, accompagnati dalla "*richiesta di liquidazione aiuto*", (scaricabile dal portale SIAN).

Sui documenti giustificativi di spesa, al termine del controllo, il Servizio regionale competente per materia appone la dicitura "*Regolamento (UE) n. 1308/2016 – art. 55 ed il numero della domanda di aiuto*" e provvede a conservare nel fascicolo del beneficiario i documenti originali o copia conforme all'originale degli stessi documenti. Nello stesso fascicolo sono conservati: la domanda di aiuto con i relativi allegati, i verbali di accertamento preventivo e finale, la check - list di processo, le dichiarazioni del beneficiario, ed ogni altro documento/atto allegato all'istanza o elaborato in istruttoria.



12.16 Controlli

I fascicoli predisposti per le domande ammesse al finanziamento sono conservati per i dieci anni successivo alla data di chiusura del procedimento amministrativo e resi disponibili per eventuali controlli da parte di AGEA OP, Commissione Europea o Corte dei Conti Europea.

I controlli amministrativi devono essere svolti sul 100% delle domande ammesse a finanziamento e gli stessi devono essere integrati con sopralluoghi presso la sede del soggetto richiedente (**controlli in loco**), in percentuale non inferiore al 30% delle domande ammesse al finanziamento, al fine di verificare il rispetto delle condizioni prescritte per il riconoscimento del contributo.

L'attività di controllo è svolta secondo le modalità contenute nelle Istruzioni Operative AGEA n. 28, del 27 luglio 2016 ed il campione delle domande soggette a "controllo in loco" è trasmesso dal competente Servizio del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca ai Servizi territoriali per l'Agricoltura competenti territorialmente.

Le Deliberazioni della Giunta regionale d'Abruzzo 5 maggio 2015, n. 339 e 27 maggio 2015, n. 403, hanno formulato il nuovo assetto organizzativo del Dipartimento Politiche dello

Sviluppo Rurale e della Pesca ed hanno individuato in capo ai Servizi Territoriali per l'Agricoltura Abruzzo Est, Abruzzo Ovest, Abruzzo Sud, la competenza allo svolgimento di tutti gli accertamenti finali degli interventi finanziati, delle verifiche in situ e in loco con conseguente applicazione delle sanzioni per le irregolarità individuate con riferimento alla sfera di competenza.

Gli stessi STA informatizzano nel SIAN gli esiti dei controlli, compilano le apposite checklist e trasmettono, entro e non oltre il **5 settembre 2017**, la documentazione cartacea al Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca che ne curerà la conservazione nel fascicolo del beneficiario.

I controlli in loco devono essere improrogabilmente conclusi entro, e non oltre, il **31 agosto 2017**.

12.17. Liquidazione del contributo

La competente Struttura regionale del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca entro il **12 settembre 2017**, provvede al consolidamento, alla stampa ed all'invio telematico dell'elenco regionale di liquidazione delle ditte beneficiarie.

Entro il medesimo termine, la stessa Struttura regionale trasmette all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A) la "*dichiarazione di responsabilità*", sottoscritta dal Dirigente responsabile, dal tecnico responsabile del procedimento istruttorio e dal funzionario responsabile del procedimento di revisione.

L'elenco regionale di liquidazione è pubblicato nel BURAT e nel sito internet del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca: www.regione.abruzzo.it/agricoltura e vale per l'Amministrazione regionale come chiusura del procedimento amministrativo di propria competenza.

12.18. Erogazione del contributo

Immediatamente entro il termine comunitario del **15 ottobre 2017** l'AGEA OP, sulla base degli elenchi di liquidazione ricevuti dalla Regione, provvede al pagamento dei contributi spettanti alle ditte beneficiarie, previo controllo in merito ad eventuali provvedimenti di fermo amministrativo o giudiziario a carico dei soggetti interessati o all'esistenza di eventuali importi da recuperare, mediante compensazione, per indebita percezione di ulteriori aiuti erogati o debiti contributivi INPS, nell'importo comunicato da questo Ente.

L'AGEA, entro il 15 ottobre 2017, attiva le procedure di rimborso dell'aiuto ed il conseguente addebito delle spese al FEAGA.



Ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

12.19. Vincoli e prescrizioni

- a) I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, finanziate ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 e il cui uso ed utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali. Tale periodo minimo è stabilito in un anno per il materiale genetico, in cinque anni per arnie e attrezzature similari, dieci anni per impianti, macchinari e arredi per locali ad uso specifico e opere per la sistemazione del suolo.
- b) I materiali e le attrezzature di cui al precedente punto a), qualora non marcati direttamente dal fabbricante con un numero di identificazione o di matricola, devono essere identificati con un contrassegno indelebile e non asportabile (es. vernice indelebile) che riporti l'anno di finanziamento (17), la codifica ISTAT della provincia di appartenenza (069 per Chieti, 066 per L'Aquila, 068 per Pescara e 067 per Teramo) e, nel caso delle arnie, un codice per identificare in modo univoco l'azienda, rilasciato dalla competente Azienda sanitaria locale-Servizio veterinario ai sensi del DM 11 agosto 2014.
- c) Il materiale genetico è ammesso al contributo a condizione che, al momento dell'acquisto, sia corredato da certificazione di idoneità sanitaria, rilasciata dai Servizi veterinari delle ASL e da certificazione rilasciata dal CREA – Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura (APE) di Bologna e/o da soggetti espressamente autorizzati dallo stesso CREA-API, attestante l'appartenenza delle api alle sottospecie autoctone *Apis mellifera ligustica*.
- d) Il materiale informativo, divulgativo o promozionale prodotto nell'ambito delle misure di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013 deve riportare obbligatoriamente il logo Unionale con sottostante dicitura "Unione europea", il logo della Repubblica italiana con sottostante dicitura "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" e, nello stesso frontespizio, il logo della Regione Abruzzo con sottostante dicitura "Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca".
- e) L'acquisto massimo finanziabile di arnie, di sciami, nuclei, pacchi d'api ed api regine non può superare, per singolo beneficiario, il numero di alveari regolarmente iscritti all'anagrafe apistica (BDA).



- f) Per l'acquisto di arnie non è ammessa nello stesso anno di riferimento la cumulabilità del finanziamento riservato agli apicoltori stanziali con quello riservato agli apicoltori nomadisti.
- g) Per ogni domanda, il competente Servizio del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca predispone un apposito fascicolo amministrativo contenente tutti i documenti presentati dal soggetto richiedente e l'esito dei controlli espletati sulla domanda medesima. Il fascicolo in questione deve contenere anche gli originali o una copia conforme all'originale di tutti i documenti necessari a comprovare le spese sostenute e quietanzate e ogni altro documento ritenuto utile per una completa istruttoria e per comprovare le spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento richiesto;
- h) Su ogni documento contabile riguardante le spese sostenute per l'esecuzione degli interventi finanziati deve essere riportata la dicitura "ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013", al fine di evidenziare che la spesa documentata è stata cofinanziata esclusivamente dalla Unione Europea e dallo Stato Italiano.
- i) Non sono eleggibili alla contribuzione le spese sostenute dai beneficiari precedentemente alla data di presentazione della domanda di aiuto.
- j) La "richiesta di liquidazione aiuto", (scaricabile dal portale SIAN) deve contenere o essere accompagnata dalle seguenti dichiarazioni da parte del beneficiario:
- di aver proceduto all'identificazione univoca e indelebile di tutte le attrezzature per le quali chiede l'aiuto come stabilito dalla regolamentazione unionale, nazionale e regionale;
 - di non aver ricevuto per le stesse voci di spesa di cui alla domanda di aiuto presentata, duplicazioni di finanziamenti, previsti da normative unionali, nazionali e regionali.
- k) Al beneficiario è fatto obbligo di indicare su tutti i documenti allegati alla "richiesta di liquidazione aiuto" il codice alfanumerico CUP, reso noto dall'Amministrazione regionale con la comunicazione di accoglimento della domanda di aiuto.
- l) Il personale impegnato nelle docenze e/o nell'attività di assistenza tecnica oggetto di finanziamento pubblico, non può ricoprire altri ruoli di carattere gestionale o di amministrazione all'interno della medesima Associazione per la quale opera.
- m) Per le attività di cui all'art. 55 del Reg. (UE) n. 1308/2013, ai sensi di quanto previsto dalla normativa unionale, non possono essere presentate ulteriori domande di aiuto sia nel quadro del Reg. (UE) n. 1308/2013 che in altri regimi di aiuto pubblici (unionale, nazionale e regionale). Lo stesso divieto è esteso nell'ambito del Reg. (UE) n. 1305/2013



del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

12.20. Norme finali

- a) Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda o presso l'Ente interessato, si accerti il mancato rispetto di quanto sottoscritto in domanda, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione alle autorità competenti, salvo che il fatto costituisca reato, si provvede d'ufficio, in caso di dichiarazioni non aderenti alla realtà formulate per negligenza grave o deliberatamente, all'esclusione dell'interessato dal beneficio del contributo per l'anno civile considerato e anche per il triennio successivo.
- b) Analoga penalizzazione è prevista anche per quei soggetti che non comunicano la rinuncia totale o parziale al finanziamento assegnato, nei tempi previsti dal presente Programma, e, quindi, non consentono all'Amministrazione regionale di attribuire i fondi in questione ad altri soggetti interessati.
- c) Le suddette penalizzazioni non si applicano in presenza di circostanze eccezionali e cause di forza maggiore dimostrabili che colpiscono la capacità produttiva degli apicoltori in questione.
- d) Qualora le scadenze indicate nel presente bando coincidano con i giorni festivi o non lavorativi (sabato compreso), i termini utili da prendere in considerazione sono prorogati al successivo primo giorno lavorativo.

13. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

Il presente programma Operativo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) ed è reso disponibile nel sito internet della stessa Regione: www.regione.abruzzo.it/agricoltura.

Il responsabile del procedimento amministrativo del presente bando è il Dirigente pro-tempore del Servizio Promozione delle Filiere dott. Franco LA CIVITA.

Il Responsabile del Coordinamento tecnico ed operativo del Programma Operativo 2016/2017 è il dott. Rino Di Felice, in qualità Responsabile dell'Ufficio Politiche di sviluppo della filiera zootecnica, promozione e sostegno di regimi di qualità.

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

➤ dpd019@pec.regione.abruzzo.it

- rino.difelice@regione.abruzzo.it

Pescara, 17 ottobre 2016

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Agr. Rino DI FELICE



Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco LA CIVITA